

Da: Fabio Bossi <fabio.bossi@le.infn.it>
Oggetto: [dipendenti] assenze per malattia
Data: 11 dicembre 2017 08:55:00 CET
A: <dipendenti@lists.le.infn.it>
Rispondi a: Fabio Bossi <fabio.bossi@le.infn.it>

Cari colleghi,

vi segnalo che già a partire dal 1 Settembre, a seguito del D.L. n.75 del 27 Maggio 2017, è attribuito all'INPS la competenza unica di effettuare le visite mediche di controllo, sia su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni, sia d'ufficio, nei confronti del personale dipendente assente per malattia.

Colgo l'occasione per ricordare che, per contratto, il dipendente deve comunicare tempestivamente all'amministrazione la propria assenza per malattia, salvo comprovato impedimento. Il dipendente che dimori durante la malattia in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente dovrà comunicarne il relativo indirizzo.

La certificazione medica da produrre è esclusivamente quella rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale (ad es. presidi ospedalieri e ambulatoriali del SSN, medici di famiglia).

Si ricorda che la certificazione medica a giustificazione dell'assenza deve essere inviata per via telematica, dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS e una copia deve essere consegnata all'amministrazione di appartenenza (segreteria INFN). Si ricorda inoltre che il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente DEVE essere disposto in ogni caso quando l'assenza si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi (Legge 111/11). Il giorno non lavorativo deve intendersi non solo con riferimento alle giornate festive o alla domenica.

cordiali saluti

f